



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

PROT. N. 21164 DEL 19/12/2025

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 144 del 19/12/2025

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani - artt.192-256 D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 su area privata

IL SINDACO

Premesso

- **che** il D.Lgs.n°152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- **che**, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- **che**, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;
- **che** l'art. 255 del D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce *“chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3”*.
- **che** in data 02/07/2025 la Polizia locale, intervenuta a seguito di un incendio, individuava il seguente sito oggetto

di deposito di rifiuti di proprietà di Garofalo Rocco, nato a Veglie il 01/12/1935 e Scardino Carmela nata a Squinzano il 05/10/1949, caratterizzato dalla presenza di cumuli di rifiuti e e/o di materiali vari (in specie pneumatici fuori uso, plastiche, carcasse di elettrodomestici, parti di autoveicoli, bombole di GPL, mobilio, metalli, ecc.);

Considerato

-che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, deve provvedere alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:

- il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata della relazione della Polizia locale prot. n. 11386 del 04/07/2025;

Preso atto

-che ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area e che nell'area di cui sopra non sono state poste in atto le misure necessarie per impedire il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere;

-che nonostante la dichiarazione di parte espressa nel verbale di contraddittorio prot. 12315 del 18/07/2025 redatto ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo 152/2006 non sono state poste in essere azioni mirate alla bonifica integrale dell'area in questione, recintata e chiusa a chiave da cancellata;

- che con ulteriore sopralluogo è stata confermata la situazione generale di deposito di rifiuti, così come meglio esplicitata nella relazione prot. 18041 del 30/10/2025 redatta da tecnico in servizio presso il Settore Pianificazione del Territorio – Ambiente;

- che delle suddette azioni è stata informata l'Autorità Giudiziaria preposta mediante comunicazione di notizia di reato;

-che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destino dei medesimi.

Ritenuto

-necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

-configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Visto l'art.7 della Legge n°241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

Visti

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

A **Garofalo Rocco, nato a Veglie il 01/12/1935 e Scardino Carmela nata a Squinzano il 05/10/1949, entrambi residenti in Veglie (Le) alla via Istria civ. 41**, in qualità di proprietari nell'area, sita in Veglie, censita in catasto al **foglio 22 p.IIIa 2226**:

di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area, sita in Veglie, censita in catasto al **foglio 22 p.IIIa 2226**, come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;

- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo, mediante trasmissione dei FIR (Formulari identificativi dei Rifiuti).

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DEMANDA

- al personale al Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente

Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

- al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio - Ambiente l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata :

- al sig. **Garofalo Rocco, nato a Veglie il 01/12/1935 residente in Veglie (Le) alla via Istria civ. 41**
- alla sig.ra **Scardino Carmela nata a Squinzano il 05/10/1949, residente in Veglie (Le) alla via Istria civ. 41**

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando della Polizia locale;
- Stazione dei Carabinieri di Veglie;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce;
- Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce;
-

Veglie, **19/12/2025**

IL SINDACO

F.TO Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.